

**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA  
AMBULATORIALE E A.P.A./P.A.C. TRIENNIO 2022-2024**

L'anno 2023 giorno 14 del mese di Aprile in Catanzaro

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con sede legale in Catanzaro, Via Vinicio Cortese n. 25 in persona del Commissario Straordinario pro-tempore Dott. Vincenzo Spaziante, P.I. 02865540799 - (di seguito per brevità "A.S.P."), da una parte

E


la Struttura "Studio Radiologico S. Domenico di A. Cristiano & Co. s.a.s.", erogatore di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Antonio Cristiano, C.F. 01542670797 - P.I. 01542670797 con sede legale in Lamezia Terme Via B. Musolino, n. 4, cod. N.S.I.S. SSA063 (di seguito per brevità "Erogatore" o "Struttura") titolare di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale giusto provvedimento D.C.A. n.93 del 2014.


L'A.S.P. e l'Erogatore sono di seguito congiuntamente denominati anche "parti" o, singolarmente, "parte".

**Premesso che:**

- con D.G.R. n. 908 del 23.12.2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010, è stato recepito l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, per il Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, co. 180, della L. 30.12.2004, sottoscritto in data 17 dicembre 2009;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, il Presidente della Giunta della Regione Calabria, dott. Roberto Occhiuto, è stato nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi del S.S.R. della regione Calabria, secondo i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, il Dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del 4 novembre 2021, con particolare riferimento alle azioni 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 10, 11), 14), 16) e 17);



  
Studio Radiologico S. Domenico  
di A. Cristiano & Co. S.a.s.  
Via B. Musolino, 4 - Tel/Fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - P.Iva 01542670797




- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 il Dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;
- con D.C.A. n.162 del 18.11.2022 è stato approvato il programma operativo 2022-2025 predisposto ai sensi dell'art.2 comma 88 delle legge 23-12-2009 n.191 e s.m.i.;
- in coerenza con gli obiettivi posti dal Programma Operativo, la Regione Calabria intende porre su basi di maggiore e compiuta certezza i rapporti tra le Aziende Sanitarie Provinciali e gli erogatori privati, attraverso l'utilizzo di un modello contrattuale uniforme per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
- gli obiettivi possono essere perseguiti, tra l'altro, attraverso l'acquisizione da parte della A.S.P. competente della documentazione elencata all'articolo 3) del presente accordo;
- che le tariffe regionali applicate sono quelle ratione temporis vigenti;
- che la definizione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del S.S.R., nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento e nei limiti massimi di finanziamento stabiliti con provvedimento del Commissario ad acta.

Visti:

- il comma 2 dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., ai sensi del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alcuno per le Aziende Sanitarie di corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 quater, comma 8, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 quinquies, comma 2, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 quinquies, comma 2-quater D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. che prevede espressamente: "in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso";
- l'art. 8 octies D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- la L.R. 24 del 18 luglio 2008 e s.m.i.;
- D.C.A. n.81 del 2016 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 10 novembre 2020 n. 150, recante "Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito in legge con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n. 181.



Studio Radiologico S. Domenico  
di A. Cristoforo & Co. S.r.l.  
Via B. Musolino, 4 Tel/fax 0968.21802  
88040 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. P.Iva 01542670797



Preso atto:


- del D.C.A. n. 134 del 17/10/2022, avente ad oggetto: "Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni erogate dalla rete specialistica ambulatoriale e per l'acquisto di prestazioni APA e PAC erogate dalle strutture private accreditate con oneri a carico del SSR – Triennio 2022-2024";
- del D.C.A. n. 138 del 18/10/2022, avente ad oggetto: "Definizione livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni erogate dalla rete specialistica ambulatoriale e per l'acquisto di prestazioni APA e PAC erogate dalle strutture private accreditate con oneri a carico del SSR – Triennio 2022-2024" – ERRATA CORRIGE.


Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

**Art.1**  
**Oggetto**

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto da privato per il triennio 2022-2024 delle prestazioni sanitarie programmate di specialistica ambulatoriale e A.P.A.-P.A.C.
2. Per il triennio 2022-2024 il Servizio Sanitario Regionale affida all'Erogatore l'erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e A.P.A.-P.A.C. di cui all'art. 4 del presente contratto.
3. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - l'Erogatore si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 4;
  - la A.S.P. si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
4. Le prestazioni sono erogate, in favore degli utenti aventi diritto - regionali ed extraregionali – che esercitando la libera scelta decidono di accedervi, nei limiti del tetto di spesa massimo assegnato all'Erogatore per ciascuna singola annualità della programmazione triennale.
5. L'Erogatore accetta di erogare le prestazioni di specialistica ambulatoriale per le quali è stato accreditato per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), nei limiti delle risorse assegnate, delle direttive del Dipartimento Tutela della Salute e dell'A.S.P. A tal fine, ferma restando l'acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo 3, l'Erogatore dichiara:
  - a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è stato avviato nei suoi confronti, salvo i casi in cui sia in corso un procedimento giudiziario per il risanamento e la prosecuzione dell'attività di impresa;
  - b. di aver/non aver presentato domanda di concordato preventivo;



  
Studio Radiologico S. Domenico  
di A. Cristoforo & Co. S.r.l.  
Via B. Muscetta, 11 Tel/fax 0968.21802  
89046 DAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - P.Iva 01542670797



- c. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) in capo al legale rappresentante, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai soggetti con poteri di gestione;
- d. di essere titolare di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, quest'ultimo rilasciato con provvedimento D.C.A. n.93 del 2014 della struttura sita in Lamezia Terme, Via B. Musolino n. 4;
- e. di possedere alla data odierna tutti i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi necessari per l'esercizio, presso la propria struttura della specialistica ambulatoriale, impegnandosi a garantire la permanenza di detti requisiti per tutta la durata del presente Contratto, fatti salvi caso fortuito e forza maggiore.

### Art.2

#### Durata

1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
2. Il presente contratto è espressamente prorogabile, al fine di garantire la continuità assistenziale, fino alla definizione del nuovo piano dei fabbisogni e alla eventuale riproposizione del relativo contratto.
3. Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto dopo il 1° gennaio 2022 le prestazioni già rese, appropriate, sono da intendersi assorbite nel budget assegnato.


### Art.3

#### Documentazione e adempimenti

1. L'A.S.P. è tenuta ad acquisire, per tramite della struttura, ovvero direttamente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 15 della L.12/11/2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", la seguente documentazione:
  - a. certificazione di iscrizione in C.C.I.A.A. per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese; per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti no profit) l'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);
  - b. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti no profit) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
  - c. per i soggetti iscritti al registro delle Imprese:
    - c.1. i cui contratti non superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), oltre a quanto dichiarato dal legale rappresentante all'art. 1 lettera c), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della




Studio Radiologico S. Domenico  
di A. Cristoforo & Co. S.r.l.  
Via B. Musolino n. 4 Tel/fax 0968.21802  
89045 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. n. 01542670797



- normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 85, comma 1) e 2); per tali soggetti, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 va, comunque, richiesta la certificazione antimafia che verificherà ex post quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa;
- c.2. i cui contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), oltre a quanto dichiarato dal legale rappresentante all'art.1 lettera c), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84, 85 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218); a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi;
- d. dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della struttura, attestante l'ottemperanza agli obblighi informativi in materia di diritto al lavoro dei disabili secondo le modalità di cui all'art. 9 L. 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- e. dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., del certificato generale del casellario giudiziario dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della struttura.;
- f. dichiarazione attestante l'avvenuta adozione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di prevenzione dei reati;
- g. autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote le azioni, dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7, L. 412/1991;
- h. dichiarazione circa l'osservanza della normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, circa l'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i. dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. dell'avvenuta presentazione della richiesta del rinnovo dell'accreditamento al competente settore della Regione Calabria.
2. L'Erogatore è tenuto a trasmettere tutte le dichiarazioni sopra richieste, e i dati anagrafici di tutti i soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente.
3. Su richiesta dell'A.S.P. o del Dipartimento Tutela della Salute, l'Erogatore fornirà all'A.S.P. ogni ulteriore eventuale documento che non sia già in possesso della amministrazione richiedente, comprovante il possesso dei requisiti predetti ed il loro mantenimento per tutta la durata del presente Contratto.
4. L'A.S.P. è tenuta a verificare la documentazione nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione;



**Studio Radiologico S. Domenico**  
**di A. Cristiano & Co. S.a.S.**  
Via B. Mussolini, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - P.Iva 01542670797



5. In caso di mancata produzione della documentazione, ovvero delle indicazioni e dichiarazioni necessarie, l'A.S.P. diffida la struttura ad adempiere entro e non oltre 15 giorni; in caso di inottemperanza si applica quanto previsto al successivo articolo 11, comma 5.

**Art. 4**

**Volume di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo triennale**

1. L'Erogatore si impegna a garantire per il triennio 2022-2024, le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e A.P.A./P.A.C., incluse nei L.E.A. e a carico del S.S.R., afferenti alle specialità accreditate, nei limiti del tetto massimo di spesa di cui al presente articolo. L'Erogatore accetta, come corrispettivo massimo annuale per l'acquisto di prestazioni in favore di pazienti regionali e extraregionali il tetto di spesa complessivo di € 284.905,38 per prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui:

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE			
TIPOLOGIA PRESTAZIONI	ANNO		
	2022	2023	2024
Diagnostica Immagini	47.643,96	118.630,71	118.630,71
<b>TOTALE PER ANNO</b>	<b>47.643,96</b>	<b>118.630,71</b>	<b>118.630,71</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>284.905,38</b>		

2. Il Commissario Straordinario territorialmente competente ha l'obbligo:


- nel piano delle prestazioni di cui al punto precedente di individuare, in via prioritaria, le prestazioni caratterizzate da elevati tempi di attesa;
- di rendere tutte le prestazioni erogabili attraverso la prenotazione sul sistema C.U.P. dell'A.S.P.

3. La produzione eccedente il tetto massimo annuale, nell'ambito della programmazione triennale, di spesa assegnato all'Erogatore di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.


4. Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera.

5. In caso di mancata sottoscrizione del presente accordo sarà avviata nei confronti dell'erogatore la procedura di sospensione dell'accreditamento, ai sensi dall'art. 8-quinquies, comma 2, quinquies, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

6. Ai fini del riconoscimento della remunerazione effettiva a consuntivo, oltre che del monitoraggio di cui all'art. 7, l'Erogatore è tenuto al rispetto delle procedure di validazione, verifica e controllo esterno di cui alla vigente normativa. All'Erogatore viene riconosciuta la produzione, nei limiti del budget, da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte.



**Studio Radiologico S. Domenico**  
di A. Cristiano & Co. S.r.l.  
Via B. Mussolini, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - P.Iva 01542670797



7. Le Strutture private accreditate sono tenute all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo tutto l'anno.

8. Fermo restando il budget assegnato ad ogni singola struttura l'A.S.P. si riserva la possibilità, in considerazione della triennialità del contratto, di modificare, eventualmente, il piano di acquisto delle prestazioni, a seguito di mutate condizioni epidemiologiche e/o della necessità di recupero della mobilità passiva.

#### Art.5


##### Requisiti e modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie

1. Le Prestazioni Sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali in materia di appropriatezza e qualità.
2. L'Erogatore dichiara e garantisce, inoltre, l'adeguatezza e il perfetto stato d'uso delle apparecchiature, fatti salvi caso fortuito e forza maggiore, e si impegna a tenere a disposizione dell'A.S.P. e della Regione Calabria, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata.
3. L'erogazione della prestazione sanitaria, ammessa alla remunerazione a carico del S.S.R., è subordinata:
  - alla richiesta compilata su Ricettario del S.S.N. a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed in particolare dal D.M. 17 marzo 2008 e s.m.i., dal D.M. n. 350/1988, dal D.M. 2 novembre 2011, dal D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221 oltre che dalle disposizioni regionali in materia;
  - alla prenotazione attraverso il sistema C.U.P. aziendale resa possibile dalla A.S.P. ai sensi dell'art.4 comma 2 del presente contratto.
4. L'Erogatore s'impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del Regolamento Eu 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, obbligandosi di osservare tutte le misure di sicurezza ivi previste.
5. Le prestazioni sanitarie dovranno essere erogate da personale operante presso la struttura che sia munito dei titoli professionali previsti dalla normativa e che non versi in situazione di incompatibilità secondo la normativa vigente in materia.


#### Art. 6

##### Controlli e obblighi informativi dell'Erogatore


1. Al fine di verificare che le prestazioni siano rese conformemente alle prescrizioni di legge e nel rispetto dal contratto, l'A.S.P. e la Regione Calabria potranno in qualunque momento dare corso a ogni forma di verifica e controllo delle prestazioni erogate, con modalità che non siano di ostacolo all'ordinario svolgimento delle attività sanitarie dell'Erogatore e con preavviso di almeno 24 ore.



**Studio Radiologico S. Domenico**  
**di A. Cristiano & Co. S.a.S.**  
Via B. Mussolini, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 DAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. P.Iva 01542670797




2. Le verifiche si svolgeranno alla presenza del legale rappresentante dell'Erogatore il quale, in caso di impedimento, dovrà delegare la relativa funzione. A tal fine, l'Erogatore si impegna a:
  - a. predisporre condizioni organizzative tali da consentire l'acquisizione da parte dell'A.S.P. e della Regione, anche attraverso gli strumenti informatici, di ogni dato ritenuto utile a legittimamente verificare il corretto adempimento;
  - b. conservare la documentazione relativa alle Prestazioni Sanitarie rese, in funzione della sua successiva consegna all'A.S.P. e alla Regione;
3. In ogni caso, l'Erogatore s'impegna a consentire lo svolgimento dei controlli esterni come disciplinati dalle norme tempo per tempo vigenti.
4. La struttura s'impegna a conservare, anche mediante archivio informatico, tutta la documentazione amministrativa relativa alle prestazioni rese in favore degli utenti del servizio sanitario per un periodo non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni e dagli atti di prassi nazionali e regionali. È fatto salvo il periodo di conservazione prescritto per la documentazione sanitaria (circolare del Ministero della Sanità n. 61 del 19/12/1986 e s.m.i.).
5. La struttura si impegna a fornire tutta la documentazione richiesta dall'A.S.P. ovvero dalla Regione onde consentire lo svolgimento di controlli, verifiche, nonché consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni e del numero di pazienti trattati.
6. Di ciascun accesso preordinato all'acquisizione della documentazione, ovvero allo svolgimento dei controlli e delle verifiche, potrà essere redatto verbale di cui copia spetterà alla struttura.
7. La documentazione dovrà essere fornita, dalla struttura, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
8. L'Erogatore si impegna a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli obblighi dalle normative nazionali ministeriali (N.S.I.S.) e regionali. L'omissione dei suddetti obblighi Informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art 11.
9. L'Erogatore ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di privacy, successivamente modificato dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. U.E. 2016/679, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito.
10. Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino, necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del F.S.E., rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste dalla normativa in materia di privacy sopra richiamata.



**Studio Radiologico S. Domenico**  
*di A. Cristiano & Co. S.a.S.*  
Via B. Mussolini, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - P.IVA 01542670797





#### Art. 7


#### Tariffe e Corrispettivi

1. Per ciascuna Prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l'A.S.P. sarà obbligata a corrispondere all'Erogatore, entro i limiti del budget annuale assegnato, nell'ambito del budget triennale, un importo calcolato facendo applicazione delle tariffe ratione temporis vigenti.
2. Il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che l'Erogatore dovrà sostenere per l'esercizio delle Prestazioni Sanitarie.
3. Al presente accordo si applica, comunque, quanto disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e bis) del D.Lgs. n. 502/1992, a mente del quale *"le modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato"*.
4. Resta espressamente convenuto che il pagamento dei corrispettivi per le Prestazioni Sanitarie sarà sospeso in caso di tardiva trasmissione dei dati di cui al precedente articolo 3, e sino all'intervenuta trasmissione dei dati medesimi.
5. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della c.d. quota fissa per ricetta, ed eventuali maggiorazioni di dette quote, sono incassate dall'erogatore a titolo di anticipazione e l'A.S.P. ne tiene conto all'atto del pagamento, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall'Erogatore privato a titolo di anticipazione e l'importo fatturato al lordo. Le parti stabiliscono che l'eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato, nell'ambito del budget triennale, e verranno appresi dall'Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.


#### Art.8

#### Modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento dei corrispettivi

1. L'istruttoria amministrativo - contabile verrà eseguita secondo i relativi provvedimenti regionali ed è condizionata alla presentazione della fattura e degli allegati che diano conto delle prestazioni erogate. L'Erogatore si impegna a fatturare secondo il formato di fatturazione elettronica in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 24/04/2014 n. 66.
2. La successiva validazione delle fatture, la liquidazione, la certificazione e il pagamento dovranno avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti, nel rispetto, in ogni caso, delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione.



Studio Radiologico S. Domenico  
di A. Cristiano & Co. S.a.S.  
Via B. Mussolini, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - Riva 01542670797



3. La mancata emissione delle note di credito da parte della struttura in caso di errata fatturazione ovvero in caso di fatturazione eccedente il budget costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida. La nota di credito verrà decurtata sulla liquidazione immediatamente successiva alla data di ricezione della stessa.

La procedura di liquidazione avrà ad oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna impresa in relazione a quanto disposto dall'art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare M.E.F. n. 29 dell'8 ottobre 2009 (Art. 48-bis" nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007 ("D.M. 24 ottobre 2007") e ss.mm.ii. nonché il DURF introdotto dall'art. 4 del DL del 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. in Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

#### Art. 9

##### Cessione del Contratto

1. Il presente contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso della Regione Calabria. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 11) e causa di risoluzione del contratto.

#### Art. 10


##### Cessione dei crediti

1. In caso di cessione dei crediti si fa integrale rimando alle norme di cui all'art. 117 comma 4bis del D.L. n. 34/2020.
2. In caso di cessione in favore di società di cartolarizzazione comunque denominate, il cedente si obbliga a darne formale notifica a questa A.S.P. La cessione si intenderà rifiutata e non opponibile, qualora l'A.S.P., entro il termine di 45 giorni, non comunichi la sua formale accettazione.


#### Art. 11

##### Risoluzione per grave inadempimento

- 1 Fermo ogni altro rimedio previsto nel Contratto e nella normativa applicabile, il presente Contratto s'intenderà risolto ipso iure, su dichiarazione della Regione Calabria, in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga uno o più delle ipotesi di seguito indicate:
  - a. falsità di alcuna delle dichiarazioni rese all'art. 3) lettere a), b) e c) del presente Contratto;
  - b. accertata sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3) lettera g);
  - c. violazione dell'art. 9 in materia di cessione del contratto;
  - d. diniego definitivo e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento definitivo da parte dell'Organismo Tecnico Accreditante della Regione Calabria (O.T.A.);




**Studio Radiologico S. Domenico**  
di A. Cristiano & Co. S.a.S.  
Via B. Mussolini, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. / P.Iva 01542670797



2. Il presente Contratto s'intenderà, altresì, risolto, in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate che siano di rilevanza tale da determinare un grave inadempimento dell'erogatore:
- esistenza di precedenti condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la pubblica amministrazione;
  - accertata violazione delle norme in materia di protezione infortunistica, sicurezza sui luoghi di lavoro idonei ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie (art. 3 lettera h);
  - ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5);
  - impedimento al controllo esercitato da A.S.P. o Regione Calabria ai sensi dell'art. 6);
  - inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati di cui all'art. 6);
  - inosservanza di quanto previsto dall'art. 10) in materia di cessione del credito.
3. In caso di sospensione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento si determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto.
4. Qualora l'A.S.P. ravvisi una delle condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, l'A.S.P. invierà la propria contestazione e le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore, con la relativa documentazione, alla Regione.
- La Regione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, per i casi di cui al comma 2, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo per provvedere.
- In difetto di adempimento, la Regione dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.
5. Fermo e impregiudicato quanto sopra, la mancata trasmissione della documentazione di cui al superiore art. 2) lettere b), c), d), e), g), h) nei termini ivi determinati, senza congrua giustificazione da parte delle Strutture interessate, comporterà l'adozione, da parte della A.S.P., di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. La mancata ottemperanza preclude la stipula del contratto ovvero, in vigenza di contratto, è idonea a determinarne la sospensione automatica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del quindicesimo giorno prescritto per l'adempimento. La sospensione non consente di porre a carico del S.S.R. la produzione erogata dalla struttura; trascorsi sei mesi, nel caso di persistente inadempimento, la Regione procede alla risoluzione del contratto stesso per inadempimento di obblighi informativi.
6. Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'A.S.P. e, conseguentemente, della Regione Calabria al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Erogatore.



**Studio Radiologico S. Domenico**  
**di A. Cristiano & Co. S.a.S.**  
Via B. Mussolini, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - P.Iva 01542670797



7. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 della normativa antimafia il contratto sarà risolto ipso iure su dichiarazione dell'A.S.P. senza concessione di termini per dedurre.
8. Resta inteso che, in caso di risoluzione, la struttura s'impegna a non ricoverare pazienti salvo che, su richiesta dell'A.S.P. territorialmente competente, per esigenze indifferibili.

#### Art. 12

##### Controversie

1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente contratto saranno rimesse alla competenza del Foro nella cui giurisdizione ha sede l'A.S.P. che sottoscrive il presente Contratto, con esclusione di ogni Foro concorrente.

#### Art. 13

##### Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
- 1.bis In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.
2. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.

#### Art. 14

##### Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.


#### Art. 15

##### Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente contratto presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.



**Studio Radiologico S. Domenico**  
**di A. Cristiano & Co. S.a.S.**  
Via B. Mussolini, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - P.Iva 01542670797



---->L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [studiocristiano@sicurezza postale.it](mailto:studiocristiano@sicurezza postale.it)

----> L'A.S.P. elegge il proprio domicilio informatico alla casella P.E.C.:  
[direzione generale@pec.asp.cz.it](mailto:direzione generale@pec.asp.cz.it)

Se e per quanto possa occorrere l'Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.

Catanzaro 14.04.2023

Letto, approvato e sottoscritto:



L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro  
Il Commissario Straordinario

dott. Vincenzo Spaziante

L'Erogatore: Per la Struttura "Studio Radiologico S. Domenico di A. Cristiano & Co. s.a.s.",

Il Rappresentante legale dr. Antonio Cristiano

Studio Radiologico S. Domenico  
di A. Cristiano & Co. S.a.S.  
Via B. Musolino, 4 - Tel/fax 0968.21802  
88046 LAMEZIA TERME CZ  
Cod. Fisc. - P.Iva 01542670797

